

Comune di **FLUMINIMAGGIORE**

Provincia di Carbonia – Iglesias
Via Vittorio Emanuele, 200 – 09010 Fluminimaggiore



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con deliberazione di CC. N° 33 del 29-09-2009

L'assessore

Antonino Pellipani

Il Sindaco

Ruggero

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Requisiti per l'esercizio dell'attività

TITOLO II – ATTIVITA' SOGGETTE A PROGRAMMAZIONE

Art. 3 – Programmazione comunale

Art. 4 – Criteri di programmazione

Art. 5 – Presentazione della dichiarazione autocertificativa

Art. 6 – Rispetto delle caratteristiche progettuali

TITOLO III – ATTIVITA' NON SOGGETTE A PROGRAMMAZIONE

Art. 7 – Attività soggette a comunicazione o dichiarazione autocertificativa semplificata

Art. 8 – Criteri generali del procedimento mediante dichiarazione autocertificativa semplificata

Art. 9 – Verifiche

Art. 10 – Subingresso, Ampliamento, Cessazione

Art. 11 – Apertura di esercizi non soggetti a programmazione

TITOLO IV – DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI DI SOMMINISTRAZIONE ALL'APERTO

Art. 12 – Superficie di somministrazione

Art. 13 – Requisiti degli spazi di somministrazione all'aperto

Art. 14 – Criteri di installazione di attrezzature e manufatti

Art. 15 – Disciplina Autorizzatoria

TITOLO V - GESTIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 16 – Durata dei titoli autorizzatori e stagionalità

Art. 17 – Casi di fallimento

Art. 18 – Disciplina dell'esercizio di attività accessorie

Art. 19 – Disposizioni in materia di impatto acustico

Art. 20 – Orari di apertura e chiusura settimanale

TITOLO VI - DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE PRESSO I CIRCOLI PRIVATI

Art. 21 – Attività di somministrazione presso i circoli privati

Art. 22 – Requisiti per l'esercizio dell'attività

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Pubblicità dei prezzi

Art. 24 – Controlli

Art. 25 – Casi di revoca e di decadenza

Art. 26 - Sanzioni

Art. 27 – Disposizioni in materia igienico-sanitaria

Art. 28 – Norma di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede, il subingresso e la cessazione dell'attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in riferimento a quanto disposto dalla Legge Regionale n° 5 del 18.05.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per somministrazione s'intende la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati. L'attività di somministrazione può essere svolta anche a mezzo di apparecchi automatici, in locali esclusivamente destinati a tale attività.
3. Il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso esercizi commerciali e laboratori artigianali, utilizzando locali ed arredi dell'azienda, non è considerato attività di somministrazione; pertanto, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie richiamate al successivo articolo 27, è da considerarsi liberamente ammesso senza necessità di autorizzazioni preventive, sempre che sia escluso il servizio assistito al tavolo e l'apprestamento di elementi tali da configurare un esercizio di somministrazione. In particolare, l'attività di cui al presente comma è considerata tale quando siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - Deve essere escluso il servizio assistito al tavolo: il cliente potrà ritirare i prodotti al banco, quindi autonomamente li potrà portare al tavolo per consumarli;
 - I tavoli non devono essere apparecchiati con tovaglie, stoviglie e posate non usa e getta. Al termine della consumazione, il cliente deve provvedere a ritirare i rifiuti e ripulire il tavolo; Possono essere forniti al cliente esclusivamente piatti, tovaglioli, posate e bicchieri usa e getta;
 - Il pagamento deve avvenire alla consegna della merce, e comunque prima della consumazione;
 - I prezzi non possono variare a seconda che i prodotti siano consumati sul posto o meno. Peraltro, la decisione di consumare sul posto può essere presa dal cliente dopo il pagamento, senza necessità di alcuna comunicazione all'esercente.
4. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le seguenti attività:
 - a) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza o sostegno. Tali attività sono soggette alle sole disposizioni di natura igienico-sanitaria di cui al successivo art. 27;
 - b) le attività di somministrazione svolte presso le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, qualora esse siano svolte esclusivamente nei confronti delle persone alloggiate, dei loro ospiti e verso coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Per tali esercizi, il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività ricettiva, oltre alla notifica igienico-sanitaria di cui al successivo articolo 27, vale anche per la somministrazione di alimenti e bevande. Qualora l'esercizio di somministrazione sia invece aperto al pubblico e non limitato alle sole persone alloggiate, sarà necessario avviare la procedura di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - c) le attività di somministrazione effettuate presso le aziende agrituristiche, se effettuate secondo le modalità e nei limiti previsti dalle leggi che ne disciplinano l'esercizio. Per tali attività, è sufficiente il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività agrituristiche e la notifica igienico-sanitaria di cui al successivo art. 27.
5. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un'unica tipologia, comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Gli esercizi esistenti, in possesso di una o più autorizzazioni corrispondenti alle lettere A, B, C, D di cui all'art. 5, comma 1 della Legge n° 287/91, acquisiscono di diritto una sola autorizzazione di tipologia unica, ed hanno quindi facoltà di somministrare tutti i prodotti ammessi, fatto salvo il rispetto delle norme in materia igienico - sanitaria.
6. Non acquisiscono di diritto l'autorizzazione di tipologia unica gli esercizi esistenti, autorizzati ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera d) della legge n° 287/1991, nei quali l'attività di somministrazione è accessoria rispetto a quella prevalente di trattenimento e svago.
7. Gli esercizi di somministrazione possono vendere per asporto tutti i prodotti oggetto dell'attività, nei limiti indicati nell'autorizzazione o nella notifica sanitaria.
8. Tutte le dichiarazioni e comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate a mano, o inviate con raccomandata a/r, esclusivamente a: Comune di Fluminimaggiore – Sportello Unico per le Attività Produttive – via Vittorio Emanuele, 200 – 09010 Fluminimaggiore (CI). Sono fatte salve le modalità di trasmissione telematica dei documenti, previste dal D.Lgs. n° 82 del 7 marzo 2005, qualora la stazione emittente e quella ricevente dispongano di strumenti idonei.

9. Ai fini della presentazione delle istanze, il Comune propone l'utilizzo della modulistica unificata SUAP, disponibile presso gli uffici comunali.

La presentazione di istanze effettuata su modulistica diversa o su carta semplice è efficace ed idonea a produrre l'effetto giuridico richiesto solo allorché contenga tutti i dati e le informazioni previste dalla modulistica ufficiale.

Art. 2

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione con provvedimento espresso, i seguenti soggetti:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.

2. Limitatamente ai casi di cui alla lettera a) del comma precedente, l'inabilità del soggetto fallito cessa automaticamente con l'emissione del decreto di chiusura del fallimento. In tali casi non è pertanto richiesta l'emissione di un ulteriore provvedimento di riabilitazione.

3. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale in materia di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalla Regione ai sensi del Decreto Interassessoriale n° 739/1 del 28/02/2007. I corsi svolti in altre Regioni o in data antecedente l'entrata in vigore di detto decreto sono validi soltanto se espressamente volti all'abilitazione professionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

b) essere in possesso di un titolo di studio sostitutivo del corso abilitante di cui alla lettera a), indicato nel Decreto Interassessoriale n° 739/1 del 28/02/2007, ovvero:

- laurea in medicina e veterinaria;

- laurea in farmacia;

- laurea in scienze dell'alimentazione;

- laurea in biologia;

- laurea in chimica;

- laurea in agraria;

- laurea in economia;

- laurea in giurisprudenza;

- laurea in scienze politiche;

- laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;

- diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalla Regione a conclusione di percorsi di durata non inferiore a due anni, attinenti la trasformazione, la conservazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande;

Si considerano equipollenti ai titoli universitari sopra indicati tutti i diplomi appartenenti alla medesima classe di laurea, ai sensi del D.M. 04/08/2000;

c) aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

d) essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426, per la somministrazione di alimenti e bevande. Poiché il R.E.C. è stato abrogato con l'entrata in vigore del D.L. n° 223 del 4 luglio 2006, a partire dal 4 luglio 2011 nessun soggetto potrà vantare il possesso di tale requisito;

4. Per le ditte individuali, il titolare dovrà essere personalmente in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente articolo.

5. Per le società, il possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente articolo dovrà essere posseduto dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta alla gestione dell'attività. La designazione del preposto viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- dichiarazione indicante le generalità del soggetto preposto, sottoscritta dal legale rappresentante della società;
- accettazione dell'incarico da parte del preposto, contenente la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti morali e professionali.

Il preposto dovrà garantire, di regola, l'effettiva presenza nei locali dell'esercizio, salvo brevi ed occasionali assenze, e dovrà comunque sovrintendere alla conduzione dell'attività e vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di igiene, trattamento e distribuzione commerciale degli alimenti e delle bevande.

6. I requisiti morali previsti dalla legge n° 575 del 31 maggio 1965 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti indicati nell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n° 252/1998, ovvero:

- per le società in nome collettivo (s.n.c.): tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- per le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative: il legale rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione;
- per le società estere con sedi secondarie in Italia, di cui all'art. 2506 del codice civile: coloro che le rappresentano stabilmente in Italia;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, nonché i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3, esclusi i titoli di studio universitari equiparati, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e le società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea dovranno presentare il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero, rilasciato dalla Camera di Commercio ai sensi del D.Lgs. n° 229 del 20 settembre 2002. Analoga procedura si applica nei casi di titoli conseguiti da cittadini italiani nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea.

TITOLO II ATTIVITA' SOGGETTE A PROGRAMMAZIONE

Art. 3 PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1. L'attività dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, relativamente alle fattispecie specificate al comma seguente, è soggetta alla programmazione comunale di cui all'art. 22 della Legge Regionale n° 5/2006, redatta in conformità ai criteri fissati con Deliberazione G.R. n° 54/3 del 28/12/2006, riportata nell'allegato A al presente regolamento.

2. Sono soggette alla presentazione di apposita dichiarazione autocertificativa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 della legge regionale n° 5/2006, e dell'art. 1, comma 21 della legge regionale n° 3/2008, le seguenti iniziative inerenti attività di somministrazione alimenti e bevande:

- a) apertura di nuovo esercizio di tipo permanente;
- b) trasferimento di sede di un esercizio esistente;

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7 relativamente ai casi nei quali si applica il regime della dichiarazione autocertificativa semplificata.

Art. 4 CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è un'attività commerciale libera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione. Per i pubblici esercizi di somministrazione non è ammissibile alcun contingentamento, inteso come fissazione di un limite numerico per le attività insediabili sul territorio.

2. La regolamentazione comunale è diretta a conciliare ed ottimizzare il rapporto fra l'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità anche stagionali del territorio.



3. L'Amministrazione Comunale favorisce una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale della zona specifica, tenendo conto di un adeguato livello di accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi; tale livello di accessibilità dipende dalle infrastrutture viarie disponibili, dai mezzi di trasporto pubblico esistenti e dalle possibilità di sosta veicolare.

4. Le norme del presente atto che prevedono limiti e vincoli all'attività economica di somministrazione, in caso di dubbio, devono essere interpretate nel senso più favorevole all'interessato.

5. Le dichiarazioni autocertificative di cui al precedente articolo 3 possono essere inoltrate da coloro che siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla Legge, nel rispetto dei criteri di programmazione di cui all'allegato A.

6. E' ammesso il trasferimento di un esercizio nell'ambito dell'intero territorio comunale, a condizione che la nuova ubicazione sia conforme ai criteri di programmazione di cui all'allegato A del presente regolamento. Il trasferimento è ammesso in deroga ai criteri di programmazione solo quando dovuto a cause di forza maggiore e ad eventi imprevedibili ed imprevendibili, comunque non imputabili alla volontà del titolare dell'esercizio, incluso lo sfratto esecutivo non per cause di

morosità, sempre che la circostanza venga adeguatamente comprovata.

7. La somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea è ammessa in concomitanza con fiere, festività religiose e civili ed altri eventi straordinari, alle seguenti condizioni:

- l'attività di somministrazione non potrà essere esercitata per più di quindici giorni consecutivi, non rinnovabili;
- l'attività di somministrazione temporanea può essere svolta soltanto nei giorni e nei luoghi in cui si svolge l'evento straordinario cui è collegata;
- l'attività può essere svolta al chiuso o all'aperto, purché su area privata;
- in caso di attività svolte in locali chiusi, questi dovranno essere agibili ma non è richiesto il possesso della destinazione d'uso commerciale. I locali dovranno comunque possedere i requisiti igienico-sanitari minimi prescritti dalle norme vigenti;
- per tutte le attività svolte in forma temporanea deve essere trasmessa la notifica igienicosanitaria di cui al successivo art. 27;

- l'interessato deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 2, oppure deve designare un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

8. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea sul suolo pubblico sono soggette alle disposizioni sul commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R. n° 5/2006.

Art.5

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATIVA

1. Il procedimento ha inizio con la presentazione da parte dell'imprenditore o di un suo incaricato della dichiarazione autocertificativa di cui all'art. 1, comma 21 della L.R. 3/2008.

2. Tutti i documenti devono essere presentati, a pena di inammissibilità dell'istanza, anche digitalmente in una delle seguenti modalità:

a) presentazione di un Cd-rom o DVD, non riscrivibile, recante sul supporto la firma autografa dell'interessato e del tecnico incaricato e la data, apposte tramite pennarello indelebile.

L'interessato dovrà allegare, in tal caso, una dichiarazione in cui attesta la perfetta corrispondenza e identità fra i documenti cartacei e i documenti contenuti nel supporto digitale;

b) invio della documentazione firmata tramite firma digitale ed trasmessa mediante posta elettronica certificata;

3. I documenti digitalizzati dovranno essere obbligatoriamente presentati in formato pdf, in scala conforme alla copia cartacea.

4. Una copia cartacea dell'intera documentazione, quando giudicata completa, sarà vidimata dal SUAP e restituita all'interessato per costituire la ricevuta di presentazione della dichiarazione autocertificativa.

5. La dichiarazione autocertificativa per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione comunale deve indicare obbligatoriamente i seguenti elementi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA, generalità del legale rappresentante;

b) per le società, designazione del soggetto preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali, opportunamente sottoscritta dal legale rappresentante;

c) dichiarazione sottoscritta dal titolare della ditta individuale, ovvero dal soggetto all'uopo designato dalla società, circa il possesso dei requisiti morali e professionali indicati al precedente articolo 2;

d) attestazione della regolarità della posizione del richiedente agli effetti delle normative antimafia (la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. n° 252/1998);

e) ubicazione dell'esercizio;

f) superficie di somministrazione e superficie complessiva dell'esercizio;

g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare o dal legale rappresentante, attestante il rispetto delle disposizioni inerenti la sorvegliabilità dei locali;

6. Alla dichiarazione autocertificativa per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

a) dichiarazione di conformità, sottoscritta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, attestante la conformità dei locali e la piena rispondenza dell'intervento proposto con i criteri di programmazione comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

b) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato. Dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'Interno;

c) ogni altra tavola di dettaglio, schema grafico o documento utile per l'illustrazione del progetto di sistemazione ai fini della verifica di rispondenza con i criteri di cui all'allegato A;

d) certificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, contenente gli estremi degli atti già rilasciati dal Comune, onde consentire la verifica d'ufficio di quanto dichiarato. In tutti i casi dubbi, o comunque ogni qualvolta il certificato di agibilità sia stato rilasciato da oltre cinque anni, l'Amministrazione

può richiedere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il proprietario dei locali o l'interessato attesti che successivamente alla data di emissione del certificato non sono state eseguite opere abusive o che comunque avrebbero imposto il rilascio di un nuovo atto;

e) documento, atto o dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante il titolo di disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. In caso di autocertificazione, la stessa dovrà contenere gli estremi di registrazione degli atti comprovanti quanto dichiarato;

f) qualora l'attività rientri fra quelle elencate dal D.M. Interno 16/02/1982 e s.m.i, copia del certificato di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n° 37/1998, o titolo legittimante l'esercizio provvisorio (ovvero, in alternativa, autocertificazione recante l'indicazione degli estremi necessari al reperimento d'ufficio di tali documenti). In tutti i casi dubbi, l'Amministrazione

Comunale potrà richiedere apposita attestazione, da parte di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, da cui risulti che l'attività non rientra fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi;

g) documentazione attestante il rispetto delle disposizioni in materia di impatto acustico, secondo quanto disposto dal successivo art. 19;

h) notifica igienico-sanitaria per la registrazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, redatta secondo le disposizioni riportate al successivo art. 27;

i) copia o estremi di ogni altro atto abilitativo necessario a seconda del caso (o autocertificazione recante l'indicazione degli estremi necessari al reperimento d'ufficio di tali documenti);

j) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie; in caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.

7. L'oggetto della dichiarazione autocertificativa può realizzarsi decorsi 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa, ai sensi dell'art. 1, commi 21 e 22 della L.R. n° 3/2008;

8. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive effettua una verifica sulle dichiarazioni rese in merito:

1. al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi;

2. alle caratteristiche dell'attività ed alla conformità con i criteri comunali di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

3. al rispetto dei criteri di sorvegliabilità dei locali, per le quali è fatto integrale richiamo alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno con decreto n° 564 del 17 dicembre 1992. Il mancato rispetto dei requisiti di sorvegliabilità e la mancata conformità ai criteri di programmazione comunale costituiscono motivi ostativi al rilascio dell'istanza.

9. In caso di palese e grave carenza di documentazione, l'ufficio respinge immediatamente l'istanza disponendo il divieto di realizzare quanto comunicato e segnalando al richiedente le carenze riscontrate. Ove l'istanza dell'interessato sia ritenuta incompleta od irregolare sotto il profilo esclusivamente formale, il Comune ne dà comunicazione all'interessato entro sette giorni, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità ed invitando a rimuoverle entro dieci giorni. Ove l'interessato non provveda entro tale termine, la pratica viene definitivamente archiviata e si procederà all'emissione di un ordine di non procedere a realizzare quanto dichiarato. Successivamente, potrà eventualmente essere inoltrata una nuova dichiarazione autocertificativa.

10. Nei casi disciplinati dal presente articolo, non è prevista l'emissione di alcun atto da parte degli uffici Comunali. L'interessato dovrà comprovare la regolarità della propria posizione mediante l'esibizione di una copia della dichiarazione autocertificativa vidimata dal SUAP.

11. In caso di accertata carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti, o requisiti per l'esercizio dell'attività o comunque necessari per la realizzazione di quanto indicato nella dichiarazione autocertificativa, l'ufficio procede ad emettere un ordine di non procedere a realizzare quanto dichiarato, o alla rimessa in pristino in caso di intervento già avviato, oltre a quanto previsto dall'art. 1, comma 28 della L.R. n. 3/2008 in ordine alla segnalazione alla Procura della Repubblica dei soggetti che avessero reso dichiarazioni mendaci.

12. Nei procedimenti mediante dichiarazione autocertificativa non trova applicazione l'art. 10/bis della Legge n° 241/90, in ordine all'obbligo di invio della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. In tutti i casi in cui sorgano dei dubbi sulla veridicità della dichiarazione autocertificativa, l'interessato viene convocato secondo le disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.

13. Ove non sia possibile reperire l'interessato presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione, ed egli non abbia comunicato variazione dell'indirizzo o recapito, l'Ufficio procede nei successivi dieci giorni, senza ulteriore diffida, ad archiviare definitivamente la pratica.

Art. 6

RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE PROGETTUALI

1. Il dichiarante è tenuto ad attenersi scrupolosamente al progetto presentato e a non apportarvi modifiche che comportino la modifica delle condizioni di compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'allegato A. A tal fine, l'Amministrazione dispone un controllo all'atto dell'apertura, nonché successive verifiche periodiche e/o a campione, per il tramite del Comando di Polizia Municipale.

2. Qualora venga accertata l'inosservanza di una o più caratteristiche progettuali, dichiarate ai fini della verifica di compatibilità con i criteri di programmazione comunali, l'Amministrazione commina una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della Legge n° 3/2003. Inoltre, qualora l'inosservanza abbia comportato l'apertura in difformità dai criteri di programmazione di cui all'allegato A, l'Amministrazione invita il titolare ad uniformarsi

alle caratteristiche di progetto, entro un termine di sessanta giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine comporta l'emissione dell'ordinanza di chiusura dell'esercizio.

TITOLO III

ATTIVITA' NON SOGGETTE A PROGRAMMAZIONE

Art. 7

ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE O DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATIVA SEMPLIFICATA

1. E soggetta a dichiarazione autocertificativa semplificata, secondo il combinato disposto dall'art. 19 della legge n° 241/90 e s.m.i. e dall'art.1, comma 21 della L.R. n° 3/2008, l'apertura di pubblici esercizi non soggetti a programmazione comunale, disciplinati dall'art. 22, comma 4 della Legge Regionale n° 5/2006, fra cui:

a) esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in discoteche, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari; l'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie riservata esclusivamente al suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento. Le attività di allietamento e trattenimento sono svolte secondo le modalità previste dal successivo art. 18;

b) tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, ivi compresi gli esercizi posti all'interno di parchi, strutture culturali, spazi espositivi, musei, complessi archeologici e stazioni di servizio per la distribuzione dei carburanti, sempre che si verifichino tutte le seguenti condizioni:

i. la somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente rispetto all'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata;

ii. l'accesso ai locali di somministrazione sia possibile solo attraverso gli spazi destinati all'attività prevalente;

iii. l'esercizio di somministrazione osservi un orario di apertura coincidente con quello dell'attività prevalente.

c) attività esercitate in strutture di proprietà comunale.

2. Sono soggette a previa comunicazione al Comune le seguenti fattispecie:

a) subingresso per atto tra vivi o a causa di morte, compresa la reintestazione per fine gestione;

b) avvio delle attività di somministrazione non aperte al pubblico, quali circoli privati, mense riservate ai dipendenti di una determinata azienda, mense scolastiche a pagamento e simili esercizi nei quali la somministrazione sia rivolta ad una cerchia limitata e ben individuabile di persone;

c) ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione;

d) cessazione definitiva dell'attività.

Art. 8

CRITERI GENERALI DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATIVA SEMPLIFICATA

1. Nei casi di cui all'articolo 7, si applica quanto disposto dal precedente art. 5, fatta eccezione per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, lettera a).

2. Nei casi di cui al comma 2 del precedente articolo 7, la comunicazione ha efficacia immediata sin dalla data della sua vidimazione presso il SUAP, ferma restando la possibilità per il Comune di sospendere gli effetti giuridici qualora rilevi l'incompletezza della documentazione o altri motivi ostativi.

3. Qualora, a seguito di presentazione di una dichiarazione autocertificativa o comunicazione, venga accertata la carenza di uno o più requisiti oggettivi (destinazione d'uso commerciale, agibilità dei locali, certificato di prevenzione incendi,

autorizzazione/notifica sanitaria o simili), viene immediatamente disposto il divieto di prosecuzione dell'attività, oltre agli eventuali adempimenti connessi nell'eventualità che siano state rilasciate dichiarazioni mendaci. In caso di subingresso in un'attività già esistente, qualora venga attestata da un tecnico abilitato l'assenza di elementi che possano far presupporre l'impossibilità di acquisire a posteriori i requisiti mancanti, nonché di evidenti pericoli o rischi per la pubblica salute ed incolumità, il Responsabile del Servizio può invitare il soggetto subentrante a regolarizzare la propria posizione, assegnando a tal fine un termine compreso fra 30 e 90 giorni. Il decorso infruttuoso del termine assegnato, o il diniego dell'atto abilitativo necessario, comportano l'emissione immediata del divieto di prosecuzione dell'attività.

4. Alle istanze di cui al presente titolo è necessario allegare tutta la documentazione prevista dai successivi articoli, a seconda del caso in esame, nonché, in tutti i casi che comportino una variazione nell'assetto dei locali, una nuova planimetria quotata in scala 1:100 o 1:200 dell'esercizio, con evidenziata la superficie di somministrazione, sottoscritta da tecnico abilitato, da cui possano evincersi anche le caratteristiche di sorvegliabilità.

Art. 9

VERIFICHE

1. A seguito della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni di cui ai precedenti articoli, l'ufficio competente procede alla verifica della regolarità formale e della completezza della pratica.

2. Ove la pratica risulti formalmente corretta, vengono attivate, a cura dell'ufficio competente, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese, mediante l'acquisizione di documenti e certificazioni e attraverso la comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti.

3. Qualora, nonostante il richiedente abbia indicato tutti gli estremi necessari per l'acquisizione d'ufficio degli elementi utili a verificare le dichiarazioni rese, il riscontro non sia possibile per problemi ad esso non imputabili, quali l'assenza o la difficoltà di reperimento del fascicolo negli archivi comunali o di altri enti, ovvero nei casi in cui dalla documentazione rinvenuta risulti difficoltoso stabilire se la dichiarazione sia veritiera o meno, in assenza di elementi che ne possano far presumere la falsità l'ufficio competente è tenuto ad accettare l'autocertificazione ed emettere l'atto di propria competenza. Resta ferma l'assenza di responsabilità per l'amministrazione e i suoi dipendenti, salvo i casi di dolo o colpa grave, per tutti gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 445/2000.

Art. 10

SUBINGRESSO, AMPLIAMENTO, CESSAZIONE

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, a condizione che il subentrante possieda i requisiti morali e professionali per la somministrazione di alimenti e bevande. E' soggetto a semplice comunicazione, con contestuale notifica per l'aggiornamento del titolo abilitativo di natura igienico-sanitaria.

2. In caso di subingresso deve essere prodotta copia dell'atto pubblico che provi l'effettivo trasferimento della titolarità dell'azienda, ovvero idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi dell'atto registrato, per il reperimento d'ufficio del documento.

3. Il subingresso dà luogo solo all'aggiornamento del titolo abilitativo originario, e non comporta l'emissione di alcun atto da parte dell'Amministrazione Comunale.

4. Nei casi di subingresso, quando l'attività viene svolta negli stessi locali utilizzati dal cedente, senza apportarvi alcuna modifica, se all'atto della prima apertura è stata già accertata la conformità dei locali ed è stata allegata un'adeguata planimetria, il subentrante può, in luogo della presentazione ex-novo degli stessi documenti, dichiarare che i locali non hanno subito variazioni strutturali, confermando e reiterando quanto già allegato in precedenza. E' fatta salva la possibilità per il Comune di acquisire nuovi documenti, qualora ritenga insufficienti o inadeguati quelli già in suo possesso.

5. Durante il periodo di affitto d'azienda, il gestore pro-tempore può effettuare variazioni nell'attività svolta (ampliamento, estensione dell'attività, trasferimento di sede, ecc.), nonché concedere in subaffitto l'azienda, purché sia stato espressamente autorizzato dal proprietario. In tali casi, le relative istanze saranno inoltrate dal gestore, in quanto intestatario pro-tempore dell'esercizio, purché sia allegato a tutte le istanze l'atto di assenso scritto del proprietario dell'azienda.

6. Il titolo legittimante l'esercizio dell'attività di somministrazione decade quando il subentrante non avvii l'attività entro 180 giorni dalla presentazione della comunicazione di subingresso, fatto salvo il minor termine eventualmente previsto dal successivo comma 7.

7. All'atto del subingresso in un'attività già sospesa, il nuovo titolare dovrà riattivarla all'interno del periodo massimo di 12 mesi, compreso il periodo di sospensione precedente il trasferimento d'azienda, fatta salva la possibilità di richiedere eventualmente proroghe per casi di comprovata necessità.

8. La comunicazione di subingresso per cessione o affitto d'azienda deve essere preventiva rispetto all'effettivo avvicendamento della titolarità dell'esercizio. In carenza della comunicazione, l'attività esercitata da un soggetto diverso dall'intestatario risultante agli atti del Comune è considerata a tutti gli effetti abusiva.

9. Qualora venga accertato l'esercizio dell'attività in carenza della comunicazione di subingresso, viene ordinata la chiusura immediata dell'esercizio e applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 26, comma 2 del presente Regolamento. Tale

fattispecie, tuttavia, non dà luogo alla decadenza, se non quando sia comprovata l'effettiva sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 12 mesi.

10. Nel caso di atti di cessione/affitto d'azienda verso soggetti che non siano in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione, l'esercizio deve essere chiuso e l'attività sospesa fino all'acquisizione dei requisiti da parte del subentrante, fino ad un massimo di 12 mesi.

11. La comunicazione di reintestazione per fine gestione deve essere presentata preventivamente rispetto alla data di scadenza del contratto di affitto d'azienda. Qualora, durante il periodo di gestione, la ditta proprietaria abbia subito variazioni, o la proprietà dell'esercizio sia stata trasferita ad un nuovo soggetto, alla scadenza del contratto di affitto la titolarità è trasferita direttamente al nuovo proprietario che dimostri di averne titolo, fatta salva la verifica dei requisiti morali e professionali.

12. In caso di morte del titolare, è consentito il subingresso nei confronti dell'erede o degli eredi che ne facciano richiesta, purché questi abbiano costituito una società, ovvero nominato con la maggioranza indicata all'art. 1105 del Codice Civile un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi. In tali casi, il soggetto interessato dovrà presentare un atto di successione o, qualora non ancora perfezionato, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attesti di essere il legittimo erede del precedente titolare.

13. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n° 5/2006 deve essere dimostrato entro dodici mesi dalla data di decesso del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. In tale periodo, gli eredi anche non in possesso dei requisiti suddetti hanno facoltà di continuare l'attività. Trascorsi dodici mesi, qualora perduri la carenza dei requisiti professionali, trova applicazione quanto previsto dal precedente comma 10.

14. La comunicazione di reintestazione per fine gestione e quella di subingresso per contestuale nuovo affitto d'azienda allo stesso o ad altro soggetto possono essere inoltrate contestualmente, purché entrambi i passaggi risultino regolarmente da un atto pubblico già rogato.

15. Le variazioni societarie che non configurino l'ipotesi di subingresso, quali:

- Passaggio tra due forme societarie nell'ambito della stessa tipologia (tra due forme di società di persone o di società di capitali), anche quando vi sia contestuale variazione di uno o più degli elementi indicati ai punti seguenti;

- Variazioni del legale rappresentante;

- Variazioni nella compagine sociale (cambiamento di uno o più soci a seguito di cessioni di quote, fino alla completa modifica dei soci);

- Cambio di denominazione della società;

- Cambio della ragione sociale;

- Tutti i casi in cui vi sia una continuità nella gestione aziendale (e, fra l'altro, non vi sia variazione della partita I.V.A.);

devono essere comunicate al Comune entro trenta giorni, in carta semplice, allegando il relativo atto pubblico o dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante gli estremi dell'atto registrato, ai fini del suo reperimento d'ufficio.

16. L'ampliamento o la riduzione di superficie di somministrazione sono liberamente ammessi, purché i locali posseggano tutti i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività. In tal caso, alla dichiarazione autocertificativa o comunicazione occorrerà allegare la documentazione prevista dal comma 6 dell'art. 5 relativamente alla conformità dei locali, con particolare riferimento ad una nuova planimetria, ad una nuova notifica igienico-sanitaria e ad una nuova dichiarazione di agibilità (qualora siano intervenute modifiche nell'assetto dei locali).

17. Il soggetto titolare dell'esercizio che intenda effettuare lavori edilizi all'interno dei locali che comportino variazioni comunque sostanziali, ovvero modifiche nella disposizione interna degli arredi e delle attrezzature dell'esercizio o nella suddivisione degli ambienti, è tenuto, oltre che ad avviare eventualmente la procedura edilizia, a darne comunicazione al SUAP del Comune, unitamente all'atto di assenso del proprietario dei locali e dell'azienda, se diversi dal richiedente.

Al termine dei lavori, deve essere effettuata una nuova notifica igienico-sanitaria e, se del caso, deve essere presentata una nuova dichiarazione di agibilità.

18. Il titolare di esercizio, che intende cessare l'attività, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto a darne preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

Art. 11

APERTURA DI ESERCIZI NON SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE

1. I casi di cui all'art. 7, comma 1 sono soggetti a dichiarazione autocertificativa semplificata, fatta salva la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per le nuove aperture.

2. Nei casi di somministrazione in strutture di proprietà comunale, l'esercente è tenuto a presentare copia della convenzione di utilizzo della struttura, contratto di comodato o altro atto legittimante l'esercizio della specifica attività nei locali di proprietà dell'Amministrazione, ovvero idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi dell'atto per il suo reperimento d'ufficio.

3. Gli esercizi di cui al presente articolo sono strettamente collegati alla permanenza nelle strutture e/o complessi che li ospitano, e non possono essere trasferiti in altra sede se non unitamente al complesso produttivo o di servizi ospitante.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI DI SOMMINISTRAZIONE ALL'APERTO
Art. 12

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

1. La superficie di somministrazione si definisce come l'area, posta al chiuso, destinata al consumo degli alimenti e delle bevande da parte degli avventori, ivi compresa quella occupata da banchi, tavoli, vetrine ed attrezzature varie finalizzate all'attività. Qualora un esercizio comprenda più locali destinati alla somministrazione, questi devono comunicare tra loro mediante idonee aperture o scale tali da consentire un'agevole circolazione del pubblico. Non costituiscono superficie di somministrazione gli spazi retrostanti il bancone di mescita e quelli destinati a magazzini, depositi, cantine, cucine, locali per la lavorazione e la preparazione degli alimenti, uffici e servizi igienici.

Non è stabilito alcun limite minimo e massimo della superficie di esercizio. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie, dovranno comunque avere spazi adeguati, idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, ivi compresi i soggetti con ridotta capacità motoria, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

2. La superficie all'aperto, direttamente connessa all'esercizio, utilizzata per la somministrazione, anche quando coperta con tettoie, tende, ombrelloni o simili apprestamenti temporanei non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione, e può pertanto essere utilizzata secondo le modalità previste dai successivi articoli.

3. È vietato il consumo di alimenti e bevande all'esterno dell'esercizio di somministrazione, se non negli spazi all'uopo appositamente assenti secondo le modalità previste dal presente titolo. A tal fine il titolare dell'esercizio dovrà prevedere all'interno del locale un avviso alla clientela in cui si chiede il rispetto della quiete altrui e la tutela dell'ambiente, gestendo correttamente gli scarti delle consumazioni e tassativamente non portare all'esterno, bicchieri e bottiglie, di qualsiasi genere, i quali dovranno essere lasciati all'interno dell'esercizio stesso. La terza violazione alla presente disposizione comporta l'emissione dell'ordinanza di chiusura definitiva dell'esercizio.

Art. 13

REQUISITI DEGLI SPAZI DI SOMMINISTRAZIONE ALL'APERTO

1. Nello spazio pubblico all'aperto utilizzato stagionalmente per la somministrazione potranno essere collocate esclusivamente le seguenti attrezzature:

- tavoli e relative sedie;
- fioriere mobili;
- pannelli verticali di delimitazione laterale;
- ombrelloni semplici o a braccia multiple;
- tende solari;
- pedane di altezza non superiore a 40 cm;
- gazebo, intesi come strutture precarie coperte, formate da elementi mobili e facilmente smontabili, non ancorate al suolo ma poggiate direttamente ad esso o su pedana, idoneamente zavorrate o comunque munite di idonei sistemi che ne assicurino la stabilità.

La copertura deve essere costituita da telo in tessuto impermeabile ed ignifugo, di colore opaco bianco, avorio o crema, opportunamente fissato alle travette. L'altezza al colmo non può essere superiore a 4,00 m. Può essere consentita la chiusura perimetrale reversibile, con sistema del tipo avvolgibile ancorato alle travette perimetrali di copertura, costituita da teli totalmente trasparenti, da utilizzare solo in caso di obiettiva necessità determinata da aspetti di natura atmosferica o ambientale e tale da non pregiudicare le condizioni di areazione e illuminazione all'interno.

2. Le concessioni di suolo pubblico per i dehors stagionali delle attività di somministrazione possono essere rilasciate previa verifica dei seguenti requisiti:

- L'area occupata deve essere attigua alla sede dell'esercizio e non potrà superare quella del fronte del locale del pubblico esercizio stesso. Potrà essere consentita l'occupazione oltre il fronte del locale del pubblico esercizio nei giorni e nelle ore di chiusura delle attività svolte nei locali posti in corrispondenza di tale fascia, con esclusione della porzione prospiciente gli accessi ad eventuali abitazioni o cortili privati. In tal caso dovrà essere prodotto consenso da parte dei titolari di dette attività;

- Per ragioni di sicurezza, non è consentita l'occupazione di spazi posti sul lato stradale opposto a quello nel quale si trova l'esercizio, salvo negli eventuali orari in cui la strada è chiusa al traffico o è interessata da un flusso veicolare episodico e trascurabile, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione;

- Gli spazi per la somministrazione possono essere individuati solo in spazi pedonali protetti (piazze, marciapiedi, banchine, zone pedonali o a traffico limitato, aree verdi e simili), o, in assenza di questi, sulla sede stradale, purché venga garantita una larghezza per il transito di veicoli di almeno 3 metri per senso di marcia, e sempre che ciò non costituisca intralcio alla circolazione o motivo di pericolo per gli utenti della strada e gli avventori dell'esercizio;

- Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell'art. 20, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, anche in adiacenza di fabbricati, sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei portatori di handicap di almeno due metri. Eventuali deroghe sono possibili soltanto nelle strade in cui sia presente il marciapiede su entrambi i lati, sempre che l'attraversamento sia possibile e sul lato opposto a quello occupato per la somministrazione il marciapiede sia totalmente sgombro e percorribile anche da soggetti con ridotta capacità motoria. Qualora lo ritenga opportuno, l'Amministrazione può imporre, a spese dell'esercente interessato, la realizzazione di scivoli sul cordolo del marciapiede, onde favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche ed agevolare l'attraversamento pedonale;
 - L'area occupata con attrezzature per la somministrazione non deve costituire intralcio diretto o indiretto alla circolazione di pedoni e veicoli, non può essere ubicata in corrispondenza di scivoli o percorsi per disabili e non deve limitare la visibilità delle strade, delle intersezioni e della segnaletica stradale;
 - Le aree occupate con attrezzature per la somministrazione non devono complessivamente sottrarre alla sosta degli autoveicoli più del 10% degli stalli di parcheggio ubicati nella stessa via e nel medesimo senso di marcia, entro un raggio di duecento metri, salvo che non vi sia un parcheggio pubblico sufficientemente ampio nella stessa zona. L'Amministrazione ha facoltà di negare l'installazione, anche qualora la condizione precedentemente indicata sia soddisfatta, quando ritenga che nell'ambito urbano considerato vi sia già un grave deficit di spazi per il parcheggio delle auto;
 - L'area di somministrazione e le attrezzature utilizzate devono essere conformi ai regolamenti igienico-sanitari vigenti, e non devono essere in contrasto con vincoli paesistici, ambientali o norme urbanistiche che ne vietino espressamente l'installazione;
 - Nelle aree verdi, lo spazio è concesso a condizione che esso insista su una superficie calpestabile almeno 10 volte superiore all'area occupata. In tali casi, il Concessionario sarà tenuto alla cura del verde pubblico attiguo all'area di somministrazione;
 - Gli spazi aperti di somministrazione devono rispettare una distanza minima da porte e finestre di abitazioni private di due metri, salvo autorizzazione espressa del proprietario;
 - La distanza dell'area da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate bus dovrà essere tale da non arrecare disturbo alla circolazione, nel rispetto del Codice della Strada;
3. Sono fatte salve le occupazioni di suolo pubblico già assentite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, anche qualora difformi ai criteri di cui al comma 2, per le quali è comunque ammesso il rinnovo.
4. Per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande all'aperto è consentito l'utilizzo di suolo privato, di cui il titolare abbia la piena disponibilità, previa comunicazione all'Amministrazione. E' fatta salva la necessità di acquisire l'assenso dei proprietari degli edifici cui l'area interessata è prospiciente, qualora essa sia posta in una posizione tale che la sua apertura al pubblico ponga oggettivi problemi per la riservatezza e la vivibilità delle abitazioni vicine.

Art. 14

CRITERI DI INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE E MANUFATTI

1. I tavoli e le relative sedie devono essere collocati all'interno dell'area data in concessione e devono essere in legno, ferro battuto o in materiali polimerici di pregio; la tipologia dovrà essere indicata nella richiesta di concessione;
2. Le fioriere mobili, in semplice appoggio riempite di terra e piantumate con essenze tipo arbusti, possono essere collocate con continuità lungo il perimetro dell'area data in concessione, all'interno della delimitazione della stessa, e possono essere utilizzate come contrappeso per la stabilizzazione dell'eventuale pedana o gazebo.
3. I pannelli verticali di delimitazione laterale possono essere realizzati in legno, in metallo, in materiali polimerici, in vetro antinfortunistico o misti. I pannelli devono:
 - avere una altezza complessiva non superiore a 1,40 m;
 - essere in semplice appoggio, non ancorati al suolo o alla pedana, se presente;
 - essere collocati con continuità sui lati dell'area interessata, in aderenza al bordo interno delle fioriere.
 In caso di occupazione della sede stradale, la posa dei pannelli di delimitazione laterale è obbligatoria.
4. Gli ombrelloni devono essere in semplice appoggio, non ancorati al suolo o alla eventuale pedana, e devono avere dei contrappesi posti alla base per garantire stabilità e sicurezza. La base di appoggio e la proiezione al suolo degli stessi ombrelloni aperti devono ricadere all'interno dell'area concessa.
5. La pedana, se presente, deve essere realizzata in legno o rivestita in legno con pavimento antiscivolo a norma e lavabile, ed inoltre:
 - deve essere semplicemente poggiata e non ancorata al suolo;
 - deve, comunque, essere tale da garantire l'accessibilità all'area ai soggetti con limitata capacità motoria;
 - deve avere il pavimento orizzontale;
 - nel caso in cui l'area interessata è in pendenza, deve essere realizzata a gradoni aventi tra loro dislivello non superiore a 30 cm, con opportuno collegamento;
 - deve essere realizzata in maniera tale che non vengano intralciati i flussi di acque meteoriche verso le caditoie presenti nelle immediate vicinanze;
6. Non è consentita la collocazione di pedane in corrispondenza di caditoie, botole, apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi (acquedotto, fognatura, rete elettrica, rete telefonica, rete del gas, etc.) o sbocchi di pluviali.

7. Qualora l'area interessata insista sul marciapiede, in contiguità al fabbricato ove è ubicato il pubblico esercizio, potrà consentirsi la copertura provvisoria a mezzo di tende solari, o tramite la collocazione di gazebo semplici o modulari, armonizzati col prospetto stesso e non ancorati ad esso. La lunghezza non può superare quella del fronte dei locali del pubblico esercizio e l'altezza al colmo non può superare quella dell'intradosso del solaio di copertura dei locali a cui è contiguo. In caso di presenza di balconi in corrispondenza dell'area interessata alla collocazione del gazebo, dovrà essere prodotto assenso liberatorio da parte dei proprietari dei balconi stessi.

8. Eventuali ombrelloni, tende solari, gazebo o strutture in elevazione non potranno essere installati in aderenza a chiese o edifici di pregio, e non dovranno essere tali da occultare in tutto o in parte la vista.

9. Lo spazio pubblico dato in concessione, ovvero lo spazio privato, utilizzati per le finalità di cui al presente titolo, devono essere mantenuti in perfetto stato sotto gli aspetti igienico-sanitari, del decoro e della sicurezza, e non devono essere adibiti ad uso improprio. È fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi di mantenere gli elementi di arredo ed i gazebo in perfetta efficienza tecnico estetica, pena la revoca del consenso all'utilizzo dell'area, nonché la revoca della concessione del suolo, se pubblico. L'Amministrazione Comunale, a seguito di accertamento del deterioramento di dette attrezzature, potrà ingiungere all'esercente di provvedere alla loro sostituzione o manutenzione e, in caso di inadempienza, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta delle attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente stesso delle spese relative e di quant'altro dovesse occorrere per lo sgombero dell'area.

Art. 15

DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

1. Per l'occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità previste dal presente titolo, sono necessari i seguenti adempimenti:

- richiesta ed ottenimento della concessione di suolo pubblico;

- effettuazione di una notifica igienico-sanitaria di cui al Regolamento 852/2004/CE, secondo le modalità previste dal successivo art. 27;

Per l'installazione di pedane o gazebo, qualora necessario, dovrà essere inoltrata un'apposita dichiarazione autocertificativa di natura edilizia.

Per i tratti urbani delle strade statali e provinciali, la concessione di suolo pubblico è comunque subordinata all'acquisizione del nulla-osta dell'Ente proprietario. Esso può essere acquisito anche mediante la procedura di conferenza di servizi di cui all'art. 1, comma 25 della L.R. n° 3/2008.

È inoltre necessario acquisire il nulla osta di ogni altra amministrazione competente, nel caso di installazione su area demaniale, vincolata o gestita da soggetti terzi.

2. Il provvedimento di concessione ha una durata massima di cinque anni, ed è rinnovabile. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della sua scadenza. La concessione è rilasciata unitamente alla planimetria, che ne fa parte integrante. Essa può essere revocata in ogni momento, per sopravvenute esigenze derivanti dalla tutela del pubblico interesse, senza che sia previsto alcun indennizzo.

TITOLO V

GESTIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 16

DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E STAGIONALITA'

1. Le autorizzazioni ordinarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in forma permanente ovvero stagionale, sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicate; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

2. Nelle autorizzazioni stagionali, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, in corso d'anno, l'esercizio dell'attività, compreso tra 60 e 180 giorni complessivi. Gli esercizi stagionali sono soggetti ad autorizzazione ed ai medesimi criteri di programmazione previsti per gli esercizi permanenti, di cui al precedente articolo 4.

3. Il titolare di un pubblico esercizio deve dare comunicazione al Comune della data di inizio della sospensione dell'attività, qualora la stessa si protragga per oltre trenta giorni. La comunicazione, salvo il caso di eventi imprevisti ed imprevedibili o altri oggettivi e comprovati impedimenti, deve essere trasmessa al Comune prima dell'inizio della sospensione, e deve contenere l'indicazione della durata presunta della chiusura. L'esercente interessato, entro lo stesso termine, deve rendere noto al pubblico il periodo di sospensione con apposito cartello.

4. Le autorizzazioni per somministrazione temporanea consentono l'esercizio dell'attività limitatamente alla durata della singola manifestazione cui si riferiscono, ed in ogni caso per un periodo non superiore a quindici giorni.

Art. 17
CASI DI FALLIMENTO

1. Nel caso di fallimento della ditta titolare di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore provvede al deposito del titolo abilitativo presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica la revoca del titolo stesso, che avverrà automaticamente al decorso dei 90 giorni.
2. Il Comune rilascia idoneo documento di attestato dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione, da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento. Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo, ferma restando la verifica dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme e dal presente regolamento.
3. Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito di cui al primo comma del presente articolo.
4. Durante il periodo di deposito il titolo autorizzatorio è sospeso, e non si applicano i termini massimi di chiusura previsti dalla legge fino alla cessione a terzi dell'esercizio, ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.
5. Qualora, durante il periodo di deposito, vengano meno i requisiti morali e/o professionali per l'esercizio dell'attività del soggetto titolare dichiarato fallito, non si applica la revoca del titolo autorizzatorio ciò fino a quando l'esercizio non sia stato ceduto a terzi ovvero sia intervenuta la cessazione definitiva.
6. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche per i casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Art. 18
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE

1. Fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 19, i titoli abilitativi per la somministrazione di alimenti e bevande, ottenuti secondo i criteri di cui al presente regolamento, abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all'effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società, valendo a tal fine come autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.L.P.S. e dell'art. 194 del Regolamento di Esecuzione dello stesso T.U.L.L.P.S.
2. Ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.L.P.S., l'installazione presso i pubblici esercizi di giochi leciti è consentito, nei limiti numerici stabiliti con Decreto Direttoriale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, senza necessità di alcun adempimento amministrativo. Il titolare dell'esercizio dovrà verificare che i giochi installati siano conformi alla normativa vigente e muniti dei necessari nullaosta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
3. La pratica dei giochi nei pubblici esercizi è comunque subordinata all'esposizione della tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110, comma 1 del T.U.L.L.P.S., vidimata dal Comune ai sensi del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
4. I titolari di pubblici esercizi possono, inoltre, effettuare allietamenti musicali senza ballo, in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, mediante l'utilizzo di impianti stereofonici e televisivi, juke-box, karaoke, esecuzioni musicali dal vivo, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento. In particolare, l'attività ordinaria di allietamento non è soggetta a ulteriore specifico adempimento, oltre a quelli inerenti l'impatto acustico, se possiede tutte le seguenti caratteristiche:
 - a) l'attività non è finalizzata ad attrarre clientela o pubblico in sé, in quanto ha carattere complementare rispetto all'attività prevalente di somministrazione già autorizzata;
 - b) l'attività è esercitata senza scopo di lucro diretto, in modo tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo prevalente di fruire dell'allietamento stesso, e non è data pubblicità dell'evento al di fuori dell'esercizio stesso;
 - c) non è previsto il pagamento di alcun biglietto d'accesso o corrispettivo per fruire dell'allietamento;
 - d) il prezzo delle consumazioni non viene aumentato rispetto a quello ordinario;
 - e) l'assetto ordinario dei locali non viene modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati al trattenimento;
 - f) l'allietamento deve svolgersi soltanto in sale nelle quali il pubblico acceda per la consumazione;
 - g) non sono allestiti pedane, camerini, palchi o allestimenti scenici.
5. L'attività di allietamento è liberamente programmata dal titolare del pubblico esercizio, alle condizioni stabilite dai precedenti commi. Qualora l'allietamento consista in karaoke nonché esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, il titolare dell'attività comunica al Comune, almeno cinque giorni prima dell'evento, la tipologia dell'allietamento, le giornate e l'orario di svolgimento dell'iniziativa. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e per la tutela del pubblico interesse, il Comune può chiedere all'interessato integrazioni e/o precisazioni, nonché (specie in caso di contemporaneità con pubblici esercizi vicini) disporre il differimento o la modificazione delle modalità di svolgimento delle iniziative programmate.
6. E' considerata attività di trattenimento, soggetta all'autorizzazione prevista dagli articoli 68-69 e 80 del T.U.L.L.P.S., l'attività posta in essere dal titolare di un pubblico esercizio di somministrazione, quando accompagnata anche da una sola delle seguenti condizioni:
 - a) è emesso, al fine di consentire alla clientela l'accesso, un biglietto d'ingresso, tessera o simili;
 - b) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio è aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
 - a) l'assetto ordinario dei locali è modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'evento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;

- b) sono approntate pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
c) è data pubblicità al trattenimento al di fuori dell'esercizio.

7. L'allietamento e il trattenimento presso i pubblici esercizi, oltre a quanto stabilito dal successivo art. 19 e fatti salvi i limiti più restrittivi eventualmente previsti dal piano comunale di zonizzazione acustica o dal Sindaco, sono consentiti nei seguenti orari:

a) apparecchi tv, juke-box, stereo, karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all'interno dei locali:

- per attività che non comportino emissioni superiori ai limiti stabiliti dalla legge, fino alla chiusura del locale, e comunque non oltre le ore 01:00 per il centro abitato e non oltre le ore 2.30 per il litorale marino;
- per attività per cui si prevede la possibilità di produzione di valori di emissione superiori a quelli di cui del D.P.C.M. del 01/03/1991 e s.m.i., non oltre le ore 24:00 nel centro abitato e non oltre le ore 2.00 per il litorale marino, salvo il limite più restrittivo imposto dal Comune per la tutela di particolari situazioni.

Durante le attività di allietamento e trattenimento le porte e le finestre dei locali devono essere mantenute chiuse. In ogni caso, i suoni devono essere particolarmente moderati, tanto da non essere uditi all'esterno dopo le ore 23:00 nel centro abitato e dopo le ore 01.00 nel litorale marino;

b) apparecchi tv, juke-box, stereo, karaoke ed esibizioni musicali dal vivo, all'aperto:

- da ottobre a maggio, nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi, non oltre le ore 24:00 nel centro abitato e non oltre le ore 02.00 nel litorale marino;
- da ottobre a maggio, nei restanti giorni, non oltre le ore 23:00 centro abitato e non oltre le ore 01.30 nel litorale marino;
- da giugno a settembre, non oltre le ore 01:00 nel centro abitato e non oltre le ore 02.30 nel litorale marino, salvo il limite più restrittivo imposto dal Comune per la tutela di particolari situazioni;

Il Comune può concedere deroghe agli orari sopra indicati in caso di particolari eventi, ovvero nel caso di esercizi posti in località isolate nelle quali si dimostri l'inesistenza del rischio di disturbo alla quiete pubblica;

8. Sono esclusi dall'applicazione del comma precedente gli esercizi di prevalente trattenimento e svago, come individuati dal comma 1, lettera a) del precedente art. 7.

Art. 19

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo quanto previsto dal successivo comma 4, sono tenute alla presentazione della dichiarazione di conformità alle norme in materia di impatto acustico, completa del documento di valutazione previsionale di impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge n° 447/1995, redatta da un tecnico abilitato nelle forme previste dalle direttive regionali approvate con Deliberazione G.R. n° 30/9 del 08/07/2005, e secondo le disposizioni del Piano comunale di zonizzazione acustica di imminente emanazione. Le presenti prescrizioni entreranno in vigore dal momento della sua approvazione.

2. Per le attività permanenti per cui si prevede la possibilità di produzione di valori di emissione superiori a quelli imposti dal piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, la valutazione di impatto acustico deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La dichiarazione di conformità, in tal caso, deve essere resa da un ente tecnico accreditato ai sensi dell'art. 1, comma 22 della L.R. n° 3/2008.

3. In caso di attività rumorose temporanee, la cui durata non sia superiore in ogni caso a quindici giorni nel corso dell'anno solare, dovrà essere presentata apposita dichiarazione autocertificativa, corredata da una planimetria in scala opportuna, nonché da apposita relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale, che evidenzia:

- la durata, in termini di numero di ore o di giorni, dell'attività di cui si chiede l'autorizzazione;
- le fasce orarie interessate;
- le relative caratteristiche tecniche dei macchinari e degli impianti rumorosi utilizzati, ivi compreso i livelli sonori emessi;
- la stima dei livelli acustici immessi nell'ambiente abitativo circostante ed esterno;
- la destinazione d'uso delle aree eventualmente interessate dal superamento dei limiti di rumore consentiti.

Eventuali deroghe rispetto ai valori limite fissati dalla legge potranno essere concesse, previo parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei casi previsti dal piano comunale di zonizzazione acustica.

4. Per le attività non rumorose, la documentazione di impatto acustico di cui al comma 1 può essere sostituita da una motivata dichiarazione, nella quale l'interessato attesti la non sussistenza di alcuna attività rumorosa o attrezzatura che ne imponga l'obbligo, fra cui in particolare:

- televisori, impianti stereofonici, aree attrezzate per il ballo o la musica dal vivo;
- tavoli da biliardo, calciobalilla, flipper, videogiochi con emissione di suoni e simili;
- sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;
- celle frigorifere e impianti frigoriferi di tipo non domestico;
- gruppi elettrogeni;
- lavorazioni rumorose svolte all'esterno;
- impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi motori e condotti di emissione o deflusso;
- impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell'aria o dell'acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;
- aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto.

In ogni caso, non è richiesta la predisposizione della documentazione di impatto acustico in caso di attività rumorose che distino dalle abitazioni e dagli altri recettori sensibili oltre 500 metri, se svolte esclusivamente in locali chiusi, o oltre 1 km se svolte in tutto o in parte all'aperto.

Art. 20

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA SETTIMANALE

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nell'ambito dei criteri stabiliti dalle ordinanze sindacali in materia.
2. Le attività di trattenimento e di somministrazione temporanee, esercitate in occasione di feste, manifestazioni, sagre, concerti e simili, dovranno svolgersi in orario compreso fra le ore 09:00 e le ore 02:00.
3. Le attività di somministrazione esercitate presso i circoli privati e gli altri esercizi non aperti al pubblico osservano i medesimi orari previsti dal precedente comma 2.
4. La chiusura settimanale dell'esercizio è facoltativa. Gli esercenti che intendano effettuare la chiusura settimanale sono tenuti a comunicare al Comune con un preavviso di almeno sette giorni il giorno prescelto, nonché le eventuali variazioni. Nell'ambito del centro abitato di Fluminimaggiore, nello stesso giorno non potrà essere chiuso per riposo settimanale più del 70% degli esercizi in attività. In caso di richieste relative ad una stessa giornata superiori alla percentuale consentita, si procederà al sorteggio fra tutti gli esercenti interessati alla stessa giornata di riposo.
5. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico ed al Comune l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, posti all'interno ed all'esterno dell'esercizio. Successive variazioni dell'orario adottato dovranno essere preventivamente comunicate al Comune.
6. Il Sindaco, in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, può predisporre programmi di apertura per turno ai sensi dell'art. 33, comma 2 della L.R. n° 5/2006.

TITOLO VI

DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE PRESSO I CIRCOLI PRIVATI

Art. 21

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE PRESSO I CIRCOLI PRIVATI

1. I circoli privati, costituiti in forma di Enti non commerciali, hanno facoltà di avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non aperta al pubblico, riservata esclusivamente ai propri soci, quando possiedano tutte le seguenti caratteristiche:
 - avere finalità assistenziale e/o di mutuo soccorso, perseguite attraverso l'effettivo esercizio di attività ricreative, culturali, sportive, sociali, formative, educative;
 - essere dotati di statuto, di organi di direzione e di controllo;
 - essere aderenti ad un ente o un'associazione svolgente finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative, riconosciuta dal Ministero dell'Interno;
 - adottare modalità di iscrizione che prevedano la domanda di adesione dell'aspirante socio, la successiva formale accettazione da parte degli organi statutariamente preposti, l'iscrizione nel libro dei soci e il rilascio di tessera. E' comunque da escludersi la possibilità di iscrizione contestuale all'accesso ai locali del circolo.
2. I soggetti di cui al comma precedente che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e di bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove svolgono le loro attività istituzionali, presentano al Comune, per il tramite del legale rappresentante o presidente del circolo, una comunicazione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 5/2006, che segue i criteri generali di cui al precedente comma 2 dell'art. 7 e all'art. 8.
3. I circoli non aderenti ad associazioni riconosciute, in quanto non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 111, comma 4/bis del T.U.I.R., potranno effettuare la somministrazione di alimenti e bevande soltanto secondo le modalità previste per i pubblici esercizi ordinari.
4. L'attività di somministrazione può essere svolta direttamente dal presidente o da un socio all'uopo designato dal consiglio direttivo, ovvero affidata in gestione a terzi. In questo caso, il Presidente del circolo e il gestore sottoscrivono gli appositi spazi nel modello di comunicazione, recanti rispettivamente la designazione del gestore e l'accettazione da parte di quest'ultimo.
5. Il soggetto cui è affidata l'attività di somministrazione deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali indicati al precedente articolo 2. A tal fine, deve rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione sul modello di comunicazione.
6. La comunicazione deve contenere i seguenti elementi:
 - denominazione completa del circolo, relativo codice fiscale e indicazione della sede;
 - finalità del circolo;
 - cariche sociali;
 - dati identificativi e anagrafici e codice fiscale del Presidente/Legale rappresentante del circolo;
 - indicazione dell'ente o associazione riconosciuta dal Ministero dell'Interno, svolgente finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative, cui il circolo è affiliato;
 - dichiarazione in cui si attesti che il circolo ha le caratteristiche di ente non commerciale;

- specificazione sul tipo di attività di somministrazione esercitata;
- ubicazione del circolo;
- superficie complessiva dei locali e superficie adibita alla somministrazione;
- attestazione che il locale ove si esercita la somministrazione è conforme alle norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, polizia urbana e annonaria e ai criteri di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
- numero massimo di soci che, nel rispetto delle norme di sicurezza, il locale può contenere;
- autocertificazione antimafia;
- dichiarazione relativa alla destinazione d'uso e all'agibilità del locale;
- dichiarazione inerente il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma 2.

7. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del circolo;
- elenco delle cariche sociali e dei soci;
- copia del documento di identità del Presidente/Legale rappresentante del circolo, ed eventualmente del gestore;
- dichiarazione sottoscritta in forma leggibile dal Presidente Nazionale e/o Regionale di Ente che attesti l'affiliazione ad esso del circolo;
- ogni documento relativo all'idoneità dei locali, come previsto dal precedente art. 5, comma 2;

8. L'ufficio preposto all'istruttoria verifica che l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione, redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata, contengano le prescrizioni previste dall'art. 111, comma 4 quinquies del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei punti precedenti costituisce motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza e comporta l'applicazione della procedura prevista dall'art. 5, comma 11 del presente Regolamento.

9. In caso di cambio del Presidente/Legale rappresentante, o del gestore, deve essere data comunicazione al comune competente. La comunicazione ha efficacia immediata, e contiene le attestazioni relative al possesso dei requisiti morali e professionali in capo al nuovo soggetto.

10. La somministrazione di bevande e alimenti è riservata esclusivamente ai soci del circolo in possesso della tessera sociale, regolarmente iscritti nel libro dei soci, nonché ai soci di altri circoli appartenenti alla medesima associazione nazionale riconosciuta, in possesso della rispettiva tessera. Gli altri soggetti non potranno accedere ai locali del circolo nei quali si effettua l'attività di somministrazione, ancorché non consumino.

11. E' fatto assoluto divieto di pubblicizzare l'attività di somministrazione che si svolge all'interno del circolo, ivi comprese targhe ed insegne riportanti denominazioni del circolo stesso che facciano espliciti riferimenti ad alimenti e bevande.

12. Il Presidente /Legale rappresentante e/o il gestore del circolo devono verificare che le persone che accedono ai locali del circolo siano associati in possesso della relativa tessera.

13. Il legale rappresentante del circolo è obbligato a comunicare tempestivamente al comune le variazioni intervenute successivamente al primo avvio dell'attività;

14. Il comune effettua controlli ed ispezioni secondo le modalità indicate dagli articoli 9 e 24 del presente Regolamento.

Art. 22

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. I locali dei circoli nei quali si svolge l'attività di somministrazione devono possedere i seguenti requisiti:

- non avere accesso diretto dalla pubblica via, ma essere separati dall'ingresso da divisorii, in modo tale che sia impedita dall'esterno la percezione visiva dell'attività di somministrazione;
- l'area destinata alla somministrazione non può essere superiore al 30% dell'intera superficie dei locali, essendo vietato l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande al di fuori dell'area espressamente indicata per tale scopo;

- nell'area destinata alla somministrazione deve essere esposta copia della comunicazione, di tutte le eventuali autorizzazioni, e il certificato di affiliazione del circolo all'ente nazionale;
 - sull'ingresso ed all'esterno della struttura sede del circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno o i prodotti che vi vengono somministrati;
 - nei locali del circolo va esposto, su appositi cartelli, l'orario di apertura e chiusura dell'attività di somministrazione, così determinato all'interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dal comune per i pubblici esercizi.
2. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità e i requisiti dei locali anche in caso di intervento edilizio per ampliamento.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 23

PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Gli esercenti sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, di cui all'art. 34 della Legge Regionale n° 5/2006. Tali norme devono essere rispettate sia per i prodotti destinati alla somministrazione, che per quelli destinati alla vendita per asporto.

Art. 24

CONTROLLI

1. Una copia di ogni comunicazione o dichiarazione autocertificativa deve essere trasmessa, per le verifiche di competenza, entro due giorni dalla presentazione, al Comando di Polizia Locale, all'ufficio tecnico (tranne il caso in cui non comporti innovazioni d'interesse per il settore, rispetto a una precedente situazione già assentita), alla ragioneria comunale ed alla Questura competente.

Ove possibile, è sempre preferibile la trasmissione per via telematica.

2. Periodicamente, e comunque in ogni caso in cui si abbiano fondati motivi per supporre che vi siano irregolarità, l'Amministrazione Comunale disporrà controlli al fine di accertare la sussistenza dei requisiti che hanno legittimato l'avvio dell'attività, nonché di verificare se la situazione di fatto corrisponde a quella assentita.

3. Nel caso in cui si riscontri una situazione difforme da quella risultante agli atti, il titolare verrà invitato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a ripristinare la situazione assentita entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'avviso. Qualora la situazione risultante dal controllo fosse tale da far emergere elementi che potrebbero imporre il rigetto di una nuova istanza, il decorso infruttuoso del termine assegnato per il ripristino della situazione assentita comporta l'emissione di un'ordinanza di chiusura dell'esercizio.

4. Nel caso in cui, in sede di controllo, si accerti l'assenza di uno o più requisiti oggettivi (destinazione d'uso commerciale, agibilità dei locali, certificato di prevenzione incendi, notifica sanitaria o simili), viene immediatamente disposto il divieto di prosecuzione dell'attività, oltre agli eventuali adempimenti connessi nell'eventualità che siano state rilasciate dichiarazioni mendaci.

In alternativa, qualora venga attestata da un tecnico abilitato l'assenza di elementi che possano far presupporre l'impossibilità di acquisire a posteriori i requisiti mancanti, nonché di evidenti pericoli o rischi per la pubblica salute ed incolumità, il Responsabile del Servizio può invitare il soggetto subentrante a regolarizzare la propria posizione, assegnando a tal fine un termine compreso fra 30 e 90 giorni. Il decorso infruttuoso del termine assegnato, o il diniego dell'atto abilitativo necessario, comportano l'emissione immediata del divieto di prosecuzione dell'attività.

Qualora la situazione non venga regolarizzata entro dodici mesi dalla data di emissione dell'ordinanza, e l'attività venga pertanto sospesa per oltre un anno, il titolo abilitativo decade.

Art. 25

CASI DI REVOCA E DI DECADENZA

1. Oltre ai casi previsti negli articoli precedenti, è ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio ove ricorra una delle seguenti circostanze:

- a) quando il titolare dell'esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni a partire dal ventesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione autocertificativa, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'esercizio non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della L.R. n° 5/2006;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; in tal caso l'ordinanza di chiusura è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l'azienda e non venga inoltrata, da parte del proprietario dell'azienda, la dichiarazione autocertificativa per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'esercizio non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività;
- f) quando in caso di subingresso non avvii l'attività nei termini previsti;
- g) quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'atto abilitativo.

Art. 26
SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni di legge vigenti sono punite in base alle sanzioni previste dalla legge stessa. In particolare:
 - le violazioni alle disposizioni della Legge Regionale n° 5/2006 sono punite con le sanzioni previste dall'art. 35 della stessa norma;
 - le violazioni in materia igienico-sanitaria sono punite con le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 193/2007;
 - le violazioni alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza e polizia amministrativa sono punite con le sanzioni di cui al titolo I, capo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
 - le violazioni alle disposizioni in materia di impatto acustico sono punite con le sanzioni previste dall'art. 10 della legge n° 447/95.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, che non costituiscano violazione delle norme di Legge, è punito con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500 ai sensi e per gli effetti della Legge n° 3/2003.

Art. 27
DISPOSIZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA

1. Tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenute ad effettuare la notifica igienico-sanitaria di cui all'art. 6 del Regolamento CE n° 852/2004, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n° 193 del 06/11/2007 e dal presente regolamento. In particolare, la notifica sarà necessaria in tutti i casi di:
 - avvio di nuova attività;
 - trasferimento dell'attività;
 - ampliamento della superficie di somministrazione, ivi compreso l'utilizzo di spazi aperti su suolo privato o pubblico durante la stagione estiva;
 - modifiche ai locali, alle attrezzature, agli arredi ed agli impianti;
 - modifiche alla tipologia dell'attività svolta;
 - subentro nella titolarità dell'esercizio.
2. Le notifiche di cui al comma 1 devono essere presentate in triplice copia presso il Comune di Fluminimaggiore, attraverso la modulistica all'uopo predisposta, unitamente alla seguente documentazione:
 - planimetria dei locali, in scala 1: 100 o 200, con indicazioni relative a: ubicazione dello stabilimento, destinazione d'uso dei singoli locali/ambienti, superficie e disposizione spaziale delle principali attrezzature, datata e sottoscritta dal titolare;
 - relazione descrittiva dei locali, degli impianti e delle attrezzature, datata e sottoscritta dal titolare;
 - relazione descrittiva della produzione e/o distribuzione (elenco prodotti finiti, eventuali materie prime, potenzialità produttiva e/o distributiva, ciclo o cicli di produzione e/o distribuzione, indicazione del numero di dipendenti/addetti, distinti per sesso e mansione) con indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, a firma del titolare.
3. Le tre copie dell'intera documentazione indicata al comma 2 saranno così utilizzate:
 - una copia, opportunamente vidimata dal Comune, sarà trattenuta dal richiedente e conservata presso l'esercizio, a disposizione per i controlli degli organi di vigilanza;
 - una copia sarà trattenuta agli atti del Comune;
 - una copia sarà tempestivamente inoltrata, a cura del Comune, all'Azienda Sanitaria competente, per i controlli di competenza.
4. Indipendentemente dalla tipologia dell'attività e dalla fattispecie oggetto di comunicazione, tutte le notifiche hanno efficacia immediata e consentono, limitatamente agli aspetti igienicosanitari, l'avvio dell'attività o la realizzazione delle modifiche proposte dall'interessato sin dalla data di accettazione presso il Comune.

Art. 28
NORMA DI RINVIO

1. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
2. Il presente Regolamento costituisce modifica e integrazione agli atti regolamentari vigenti, per tutto quanto in contrasto con precedenti disposizioni.
3. Ogni riferimento alla programmazione in materia di pubblici esercizi si intende automaticamente aggiornato in base alle nuove disposizioni regionali o ai nuovi criteri comunali sopravvenuti.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente, ai regolamenti vigenti, alle norme sul diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione e alle norme sulla tutela della privacy.

